

Statuto dell'Associazione "Amiche e Amici dell'Accademia di Medicina di Torino Associazione di Promozione Sociale"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1.E' costituita ai sensi degli artt. 35 e seguenti del Codice Civile e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito Codice), l'(Associazione "Amiche e Amici dell'Accademia di Medicina di Torino) Associazione di Promozione Sociale" siglabile "Amiche e Amici dell'Accademia di Medicina di Torino APS", retta dalle norme del presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2.L'Associazione dovrà fare uso esclusivo di tale denominazione in qualsivoglia comunicazione istituzionale o rivolta al pubblico.

3.L'Associazione ha sede legale in Via Po 18 Torino e potrà istituire sedi decentrate in relazione allo sviluppo dell'attività.

5.L'Associazione opera esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte e le eventuali sedi decentrate saranno comunque istituite all'interno del territorio regionale.

Art. 2 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fatta salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3 Scopi, attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) formazione universitaria e post-universitaria;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

L'Associazione, nell'ambito delle predette attività, si propone in particolare di:

- (i) contribuire alle attività promosse dall'Accademia di Medicina di Torino mediante organizzazione di conferenze e manifestazioni di interesse culturale in campo medico, sanitario e di scienze correlate; collaborazione alle iniziative dell'Accademia di Medicina di Torino e promozione di studi e documentazioni che in qualche modo possano supportare l'attività dell'Accademia di Medicina di Torino.
- (ii) contribuire alla divulgazione di argomenti medici con modalità che coniughino il rigore scientifico con una facile fruizione da parte di tutte le categorie di cittadini, con particolare attenzione alla salute pubblica e agli effetti dell'ambiente sulla stessa; al contrasto alle fake news che danneggiano la salute collettiva, tramite conferenze divulgative e contribuendo ad una

informazione corretta sui media; alla raccolta e divulgazione di informazioni mediche corrette, innovative e facilmente trasmissibili tramite la costituzione di un archivio di contributi multimediali; all'individuazione di proposte formative esportabili ad Enti locali e ad ambiti universitari, con eventuali partecipazioni a fonti di finanziamento; all'individuazione di progetti di ricerca con eventuali partecipazioni a fonti di finanziamento;

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del Codice;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del Codice.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice;
- attività diverse di cui all'art.6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Art. 5 Bilancio ed esercizi sociali

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre;

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione

all'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- 5.

Art. 6 Soci

1. Nel rispetto di quanto statuito dall' art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato e possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
2. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici, religiosi, orientamento sessuale o altre forme di discriminazione. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta o in forma elettronica, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle APS(?), deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa; Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci;
2. All'atto dell'inserimento nel libro soci, si acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile;
3. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
 - in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;
7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

Art. 8 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;
2. I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;
3. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione.

Art. 9 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'Organo di Controllo ed Revisore legale dei Conti.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi;
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto;
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno otto giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto)

o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;

4. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero di soci è inferiore a cinquecento, sino ad un massimo di cinque se pari o superiore a 500.

Art. 11 Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approva il regolamento e le sue variazioni;
 - decide il numero di componenti del Consiglio Direttivo, sempre in numero dispari;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9;
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci;
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con presenza di almeno due terzi dei soci diretta o per delega e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 11 (undici) soci

che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi;

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all' eligendo Consiglio Direttivo;
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario (le cariche di tesoriere e segretario possono essere ricoperte dalla stessa persona)
4. Fanno parte del Consiglio Direttivo, di diritto, il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione Accademia di Medicina di Torino;
5. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo;
8. Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito;
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;
10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti;
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo;
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti;
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14 Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Art. 15 Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Durante l'esercizio delle funzioni vicarie al Vice Presidente sono attribuiti tutti i poteri spettanti al Presidente.

Il Segretario ed il Tesoriere vengono nominati dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere esegue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

È possibile affidare l'incarico di Segretario e di Tesoriere anche ad una sola persona.

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 16 Organo di Controllo

La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 30 commi 2 e 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. (**Art. 30 commi 2 e 4, testo:** 2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

4. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.)

La nomina dell'organo di controllo spetta all'assemblea degli associati. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 C.C. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30 commi 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 17 Revisore Legale dei Conti

La nomina del Revisore legale dei Conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge.

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, purché nei limiti stabiliti dall'art. 10 comma 6 lett. c) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Revisore legale dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

Il Revisore legale dei Conti è obbligatoriamente invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

Art. 18 Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre persone, elette dall'Assemblea tra i non aderenti. Esso elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura. I suoi pronunciamenti sono inappellabili.

Art. 19 Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dalla Assemblea degli associati con delibera da adottarsi in sede straordinaria.

In caso scioglimento della associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 20 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.